



## CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV

### COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 18 GIUGNO 2024

Riunione del 31.05.2024

Presidente: Avv. Claudio Cutrera  
Componente: Avv. Giuseppe Bianco –  
Componente: Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA 12/23/24 – Reclamo del Sig. F.M. avverso il C.U. del Tribunale Federale n. 62 del 09 Maggio 2024

\*\*\*\*\*

Con C.U. 62 del 09.05.2024 il Tribunale Federale ha disposto, a carico dell'atleta F. M. “la sospensione da ogni attività federale a carico del tesserato M. F. per mesi cinque.”.

Tale pronuncia si riferisce ai comportamenti violenti tra due atleti (F. M. e M. B.) durante la gara N. 06611 AMA SAN MARTINO RE -VIADANA VOLLEY MN del 9.12.2023 svoltasi in San Martino in Rio (RE), valevole per il campionato di serie B Girone D maschile, omologata.

In particolare il Tribunale Federale, sulla base del deferimento della Procura Federale (all'esito di un provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale), tenuto conto delle indagini svolte e delle dichiarazioni rese dagli incolpati, ha ritenuto sussistenti i fatti di cui all'incolpazione e per tale motivo, tenuto conto del comportamento processuale assunto dai medesimi, modulando la sussistenza delle circostanze aggravanti ascritte ai due atleti, ha concluso con l'applicazione della sanzione della sospensione da ogni attività federale per entrambi, per mesi cinque.

Il Tribunale ha quindi accertato la violazione dello Statuto FIPAV Art. 10 II comma, del Codice di comportamento sportivo CONI, Art. 1 e Reg. Giur. Vigente, Art. 1.

Ha proposto reclamo innanzi a questa Corte il solo F. M. il quale, nel chiedere una riduzione della sanzione, pur non contestando i fatti accaduti ha rilevato: 1) la mancata considerazione delle circostanze attenuanti in favore del F. M.; 2) la disparità di sanzione tra F. M. e M. B. tenuto conto della modalità con cui si sono svolti i fatti.

All'udienza del 31/5/2024 erano presenti il reclamante, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia D'Ercole, nonché il Procuratore Federale Avv. Giorgio Guarnaschelli.

Quest'ultimo discuteva contestando il reclamo proposto ed insistendo per la conferma della decisione impugnata.





La difesa del reclamante insisteva nel contenuto del reclamo proposto, per i motivi ivi spiegati ed in particolare per la mancata valutazione delle attenuanti ivi specificate

Veniva, altresì, sentito l'incolpato il quale, pur ammettendo il gesto compiuto, così come descritto nei propri atti, contestava l'attribuzione di ulteriori comportamenti più gravi e, comunque, intendeva ancora dimostrare il proprio rammarico per quanto accaduto.

La Corte si riserva di decidere.

-----

Gli addebiti ascritti al F. M. risultano provati e del resto non sono contestati dall'atleta il quale ha ammesso, con le dovute precisazioni, i propri comportamenti antisportivi tenuti in occasione della gara AMA SAN MARTINO RE -VIADANA VOLLEY MN del 09.12.2023, nei confronti dell'atleta M. B.

Per tale motivo le contestazioni mosse dalla Procura Federale, richiamate dal Tribunale Federale, trovano pieno accoglimento.

Questa Corte non può non richiamare i principi di lealtà e probità sportiva, così come non può non richiamare l'importanza del contegno e delle condotte assunte dai tesserati in ossequio ai principi stabiliti dallo Statuto Federale, dal CONI e dal Regolamento Giurisdizionale FIPAV.

Ancor di più se si tiene conto di ulteriori ruoli ricoperti dai tesserati (magari nella doppia veste di atleta / allenatore) che impongono comportamenti moderati e di correttezza, come principio sportivo fondamentale da trasmettere soprattutto ai più giovani.

Precisato quanto sopra, va anche detto che l'atleta F. M. in occasione della riunione innanzi a questa Corte, non solo ha riconosciuto il suo comportamento antisportivo ma ha anche dimostrato profondo rammarico per quanto accaduto assumendo peraltro un contegno collaborativo.

Per cui questa Corte, anche in considerazione dei suoi precedenti giurisprudenziali, del contegno processuale tenuto dall'atleta e del suo percorso sportivo, in accoglimento della richiesta di riduzione della sanzione avanzata ed in osservanza del principio di gradualità della pena, ritiene di dover ridurre ad equità la sanzione irrogata dal Primo Giudice.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello, in parziale riforma della decisione impugnata, conferma la responsabilità disciplinare del tesserato F. M, riducendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale, a carico dello stesso, da mesi 5 (cinque) a mesi 3 (tre) incluso il periodo già scontato.

Il Presidente

Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 18 Giugno 2024

.....